



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 394

Torino, 04/07/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Giovanna PENTENERO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Domenico CARRETTA - Paolo MAZZOLENI - Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO PROPOSTO AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 89/2023 DEL 27/3/2023 DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (LITE N. 232/2023 IT).

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Piemonte, notificato al Comune di Torino in data 31 maggio 2023, la Società Immobiliare Garella s.n.c. in liquidazione volontaria chiede *“l'annullamento -I) dell'ordinanza della Città di Torino, 27 marzo 2023, n. 89/2023 (prot. ed. n. 2022-4-20978 - ord. n° 89/2023), notificata a mezzo p.e.c. in allegato alla nota prot. n. 00003607/2023 del 3/4/2023 (doc. 6), limitatamente alla parte in cui - per un verso - individua l'Immobiliare Garella s.n.c. quale asserita “impresa costruttrice” e/o autrice e/o responsabile in relazione alle “opere edilizie in difformità dal permesso di costruire n. 191 del 20/06/2014 prot. ed. n. 2014/1/2946 e S.C.I.A. prot. n. 2018/9/23166 del 13/11/2018, nonché dalle Autorizzazioni Paesaggistiche di cui al prot. n. 2014/13/3153 del 27/02/2014 e prot. 2015/13/12433 del 08/07/2015” asseritamente eseguite su un “immobile ubicato in Torino, strada del Bellardo n. 56 (Catasto Edilizio Urbano fg. 1257 - part. 12 - sub. 1 e 2 e Catasto Terreni fg. 1257 - part. 11)”*, di

proprietà dei signori omissis e omissis, e - per altro verso - ingiunge alla medesima Immobiliare Garella s.n.c. “di rimuovere quanto abusivamente eseguito e ripristinare la destinazione dei locali”, sotto pena delle sanzioni di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e “senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali”; -II) di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, con particolare (ma non esclusivo riferimento): -a) alla relazione del nucleo tecnico del Servizio del 23/3/2023, al verbale del sopralluogo effettuato in data 7/2/2023, e relativi allegati; -b) al prot. ed. n° 2022-4-20978 del 20/10/2022, indicato in epigrafe dell’ordinanza comunale n. 83/2023; -c) al provvedimento 2022_04_20978_20230526, notificato via p.e.c. il 29/5/2023 (doc. 18), con cui la Dirigente del Servizio vigilanza edilizia e agibilità del Comune di Torino ha comunicato che “non procederà ad annullare/rettificare l’ordinanza n. 89/2023 emessa”, rigettando così l’istanza 8/5/2023 di annullamento in autotutela/rettifica dell’ordinanza comunale 27/3/2023, n. 89/2023 presentata dall’esponente il 9/5/2023, e comunque per l’accertamento e la dichiarazione che l’Immobiliare Garella s.n.c., in persona del liquidatore in carica, non è responsabile degli abusi edilizi di cui all’ordinanza comunale 27/3/2023, n. 89/2023 (prot. ed. n. 2022-4-20978 - ord. n. 89/2023) e agli altri atti qui impugnati e che dunque essa non deve provvedere a rimuovere quanto da altri abusivamente (ad avviso del Comune) eseguito, né ripristinare la destinazione dei locali, e che essa non è soggetta alle sanzioni di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 né ad alcuna responsabilità civile e penale per i fatti di cui alla suddetta ordinanza comunale n. 89/2023.”.

Visto il parere favorevole del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata, Divisione Edilizia Privata, Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità, alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell’Avvocatura comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
di autorizzare la Città, in persona del Sindaco, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti al T.A.R. per il Piemonte dalla Società Immobiliare Garella s.n.c. in liquidazione volontaria, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell’Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all’Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l’eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella